soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.»

4) All'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Un'associazione o unione ha la facoltà di autorizzare i suoi soci a commercializzare tutta o parte della loro produzione conformemente a norme stabilite e controllate dall'associazione o unione;».

5) Nell'articolo 12, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera:

«c) L'importo dell'aiuto da fissare può essere inferiore per i produttori non appartenenti ad una associazione di produttori riconosciuta che commercializza tutta la produzione dei propri soci a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b). L'importo dell'aiuto da stabilire in questo caso è pari al 50 % almeno dell'importo dell'aiuto fissato per i vari gruppi di varietà di luppolo, a norma dell'articolo 12, paragrafi 5, lettera a) e 6.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti o a transazioni colpiti dalla risoluzione n. 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano

(91/C 204/05)

SEC(91) 1363 def.

(Presentata dalla Commissione il 12 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2340/90 [1] e del regolamento (CEE) n. 3155/90 [2], modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1194/91 [3], la Comunità ha preso misure per impedire gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak;

considerando che, in seguito all'embargo nei confronti dell'Irak, gli operatori economici della Comunità e dei paesi terzi sono esposti al rischio che vengano avanzate richieste da parte irachena;

considerando che è necessario tutelare gli operatori da tali richieste e impedire che l'Irak ottenga indennizzi per gli effetti negativi dell'embargo;

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 687 (1991) del 3 aprile 1991, il cui paragrafo 29 riguarda le pretese dell'Irak in ordine a contratti o a transazioni colpiti dalle misure prese dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 661 (1990) e con le risoluzioni che ad essa si ricollegano;

considerando che le Comunità e gli Stati membri hanno concordato di istituire uno strumento comunitario che garantisca l'applicazione uniforme, a livello comunitario, del paragrafo 29 della citata risoluzione n. 687 (1991) del Consiglio di sicurezza;

considerando che siffatta applicazione uniforme è necessaria per realizzare gli scopi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e che il trattato non ha previsto poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) per «contratto» o «transazione» si intendono:

   contratti o transazioni, incluse fideiussioni, cauzioni (quali garanzie di esecuzione e garanzie di fornitura), crediti stand-by e subappalti;

2) per «richiesta» si intende ogni istanza posta in essere da una delle parti di un contratto o di una transazione volta ad ottenere dalla controparte l'adempimento di un obbligo derivante dal contratto o dalla transazione o che ad essi si collega, quali:

   — richiesta di pagamento di una cauzione o di una garanzia,

   — richiesta di proseguire o di avviare gli atti previsti da un contratto o da una transazione,

   — richiesta di indennizzo relativo a pagamenti effettuati a norma di un contratto o di una transazione,

   — richiesta diretta a ottenere un'ingiunzione dell'autorità giudiziaria o un lodo arbitrale, ovvero a ottenere la loro esecuzione;

3) per «misure prese dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione n. 661 (1990) e nelle risoluzioni che ad essa si ricollegano» si intendono le misure prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le misure emanate dalle Comunità europee, nonché da paesi o organizzazioni internazionali in conformità delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza oppure qualsiasi altra azione autorizzata dal Consiglio di sicurezza riguardo all'invasione del Kuwait da parte dell'Irak, quali le attività militari per la liberazione del Kuwait;

4) per «persona fisica o giuridica in Irak» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in Irak, qualsiasi persona giuridica costituita o registrata secondo il diritto iracheno e qualsiasi organismo soggetto al loro controllo.

Articolo 2

A decorrere dal 3 aprile 1991 è vietato accogliere le richieste presentate dal governo dell'Irak o da persone fisiche e giuridiche residenti in Irak o da qualsiasi altra persona che agisca per il tramite o per conto di tali persone fisiche o giuridiche, direttamente o indirettamente, in ordine a contratti o ad altre transazioni la cui esecuzione ha risentito degli effetti delle misure prese dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione n. 661 (1991) e nelle risoluzioni che ad essa si ricollegano.

Articolo 3

Fatti salvi i divieti già applicati in materia di relazioni commerciali e finanziarie con l'Irak, l'articolo 2 non si applica qualora:

a) l'istante abbia ottenuto una sentenza o un lodo oppure una decisione equivalente in cui si riconosca che l'esecuzione del contratto o della transazione non è stata soggetta agli effetti delle misure di cui all'articolo 2,

b) la sentenza, il lodo o la decisione equivalente sia stato pronunciato nel territorio di un paese che abbia applicato lealmente le misure prese nella risoluzione n. 661 (1990) del Consiglio di sicurezza e nelle risoluzioni che ad essa si ricollegano, in particolare nel paragrafo 29 della risoluzione n. 687 (1991).

Articolo 4

L'onere di provare che l'esecuzione del contratto o della transazione non è stata soggetta agli effetti delle misure citate nell'articolo 2 incombe all'istante.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'efficacia delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.